

PATRIMONIO E TRUST

La disposizione dei beni in trust sconta l'imposizione fissa

di **Sergio Pellegrino**

Continuano le **pronunce di merito** con le quali i giudici smentiscono la posizione dell'Agenzia delle Entrate circa l'**imposizione proporzionale** degli **atti di disposizione dei beni in trust**.

In questo senso si è espressa da ultima la **Commissione tributaria provinciale di Milano** con la **sentenza 670 del 10 gennaio**, depositata in cancelleria lo scorso **24 gennaio**.

Il caso esaminato dal collegio è quello di una **signora** che **nel novembre 2015 ha istituito un trust** individuando come **beneficiari i figli** e disponendo in esso **immobili e partecipazioni sociali** (per un ammontare complessivo di circa **1,2 milioni di euro**).

Il notaio, conformandosi all'orientamento espresso dalla prassi dell'Agenzia sin dalla [circolare 49/E/2007](#), ha ritenuto applicabili in misura proporzionale l'**imposta di donazione** sul valore del patrimonio conferito e le **imposte ipocatastali** per la componente immobiliare.

Per quanto riguarda l'**imposta di donazione**, la pronuncia indica come il Notaio abbia applicato l'esenzione fino alla franchigia di legge e proceduto all'autotassazione in misura proporzionale sul residuo: il passaggio non risulta ben chiaro nella sentenza, perché, considerato il fatto che i beneficiari sono i due figli della disponente, la **franchigia complessivamente doveva ammontare a 2 milioni di euro** e quindi **l'intero importo conferito doveva essere assorbito da essa**.

Per quanto riguarda le **imposte ipotecarie e catastali**, determinate dal notaio in poco più di 19 mila euro, la disponente ha presentato **istanza di rimborso** all'Ufficio e, formatosi il **silenzio rifiuto**, ha presentato **ricorso-reclamo**.

La Commissione ha **accolto il ricorso** della disponente, ritenendo condivisibile, recita la pronuncia, la **giurisprudenza della Suprema Corte** che si è consolidata nel senso che il **conferimento di beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile** e che manca il presupposto delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale.

In relazione all'**imposta sulle successioni e donazioni**, con il trasferimento dei beni al *trustee* manca il **presupposto impositivo della liberalità**, come sostenuto dalla sentenza della [Cassazione 21614/2016](#).

Per quanto riguarda le **imposte ipotecaria e catastale**, non essendovi l'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario, queste vanno applicate in **misura fissa**, come indicato nella

richiamata pronuncia della [Cassazione 25479/2015](#).

In entrambi gli ambiti impositivi, la **tassazione proporzionale** si realizzerà soltanto **nel momento in cui vi sarà l'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari**, con il trasferimento degli stessi da parte del *trustee*.

La sentenza in commento si pone quindi in quel **filone giurisprudenziale**, ormai dominante, che è nel solco delle tesi da sempre sostenute dalla **prevalente dottrina e dal notariato**.

Se il ragionamento sottostante è pienamente convincente e condivisibile sul piano logico, **non sembra però tenere in debita considerazione le scelte fatte dal legislatore della legge sul dopo di noi**, che, proprio a seguito delle **modifiche sollecitate dall'Agenzia** in sede di audizione parlamentare, **si è di fatto indirettamente conformato alla posizione da sempre sostenuta nei documenti di prassi**, che ritiene che il presupposto impositivo si manifesti al momento della disposizione dei beni in *trust* (ritenendo invece irrilevante dal punto di vista della tassazione l'attribuzione finale).

